



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1286 del 2008, proposto da:

Sarluca Federica e Sarluca Michele, rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Provera, con domicilio eletto, in Salerno, alla piazzetta San Tommaso d'Aquino, presso la Segreteria del T. A. R.;

contro

Comune di San Cipriano Picentino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Fortunato, con domicilio eletto, in Salerno, alla via SS. Martiri Salernitani, 31;

per l'annullamento

del decreto definitivo d'esproprio, relativo alle aree occorrenti per la costruzione della Scuola Materna di Filetta, n. 03/02 reg. dec., prot. n. 3381, emesso dal responsabile del servizio il 17 maggio 2002 e passato per la notifica il 30 maggio 2002, nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, connessi e consequenziali, e in particolare:

- della deliberazione del Consiglio Comunale, n. 46 del 19 maggio 1998, con cui si approva il progetto preliminare della Scuola Materna alla frazione Filetta di San Cipriano Picentino;
- della deliberazione di Giunta Municipale n. 261 del 1° ottobre 1998, d'approvazione del progetto esecutivo dell'opera;
- del decreto sindacale prot. n. 372 del 21 gennaio 1999, notificato a mezzo del servizio postale il 27 detti, unitamente al piano particellare grafico e descrittivo, con cui si autorizza l'occupazione temporanea dei suoli, preordinata all'esecuzione dell'opera di cui innanzi;
- delle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 90 del 20 novembre 1997 e n. 8 del 28 febbraio 1998, nonché

per il risarcimento

di tutti i danni subiti e subendi, in conseguenza della illegittima occupazione del suolo di proprietà, secondo esiti istruttori, ovvero

per la determinazione

dei criteri cui l'Amministrazione dovrà attenersi in caso di liquidazione concordata del danno, ai sensi dell'art. 35, comma 2, d. l.vo n. 80/1998, come modificato con l. n. 205/2000;

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Cipriano Picentino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2009, il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue:

FATTO

Con l'atto introduttivo del giudizio, notificato il 24 luglio 2002 e depositato, il successivo 7 agosto, presso la Sede di Napoli di questo Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, i ricorrenti, premesso d'essere comproprietari d'un compendio di suoli in San Cipriano Picentino, alla frazione Filetta, loro pervenuto in forza di successione legittima dal padre, Sarluca Ettore, della superficie complessiva di circa cinque ettari, oggetto, nel corso degli anni, di svariati interventi espropriativi, relativamente ad alcuni dei quali s'era originato un contenzioso civile, ancora in corso, rappresentavano che, con il decreto sindacale n. 372/99, di cui in epigrafe, il Comune intimato aveva disposto l'occupazione temporanea, per la durata di anni cinque, di mq. 2019 complessivi, ricadenti nella maggior consistenza delle p.lle 824, 825 e 833 del fol. 11 del Catasto Terreni di quel Comune; che soltanto a seguito della notificazione di tale provvedimenti, essi germani Sarluca erano venuti a conoscenza della localizzazione dell'edificio scolastico di cui sopra, e degli atti presupposti, che pure qui s'impugnavano; precisavano che, avverso il prefato decreto d'occupazione temporanea (ed atti presupposti), avevano proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con atto del 21 maggio 1999, ancora in attesa di definizione; lamentavano che, con il decreto odiernamente gravato, il Comune resistente aveva disposto l'espropriazione definitiva delle superfici occupate (per complessivi mq. 1998) individuate, nel Catasto Terreni di San Cipriano Picentino, dalle neo formate p.lle n. 906, 905, 910, 911, 908 e 915 del fol. 11, nonché la trascrizione dello stesso decreto presso la Conservatoria dei RR. II. competente; tanto premesso in punto di fatto, avverso i suddetti atti e provvedimenti essi articolavano le seguenti censure d'illegittimità, formulando altresì domanda di risarcimento del danno:

- 1) Illegittimità derivata, in ordine alla realizzazione dell'opera; Violazione di legge (art. 3 l. 241/90); Eccesso di potere (per omessa od insufficiente motivazione); Carenza di presupposti (omessa valutazione del fabbisogno effettivo di edifici scolastici, in relazione alle esigenze della popolazione);
- 2) Illegittimità derivata, in ordine alla realizzazione dell'opera; Eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza dei presupposti e travisamento dei fatti; Sviamento di potere;
- 3) Illegittimità derivata; Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 14 comma 1 l. 109/94; 43, comma 3, d. l.vo 77/95; 14 co. 2 e 4 l. 109/94); Illegittimità derivata degli atti successivi al programma triennale dei lavori pubblici, approvato con delibera di C. C. n. 8 del 28.02.08;
- 4) Illegittimità derivata, in ordine alle deliberazioni di approvazione dei progetti, preliminare e esecutivo; Eccesso di potere per difetto di presupposto; Violazione di legge per omissione di previo parere obbligatorio;
- 5) Illegittimità derivata; Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 commi 4 e 5 della l. 1/78 e degli artt. 6, 7 e 8 della l. 167/62; Illegittimità derivata del decreto sindacale di occupazione e carenza dei presupposti;
- 6) Sul risarcimento del danno e sulla fissazione dei criteri da seguire, in caso di liquidazione concordata del medesimo; Richieste istruttorie.

In data 12.09.02 si costituiva in giudizio l'Amministrazione intimata, eccependo l'incompetenza della Sede di Napoli del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, appartenendo la controversia alla sfera territoriale di questa Sezione Staccata.

In data 9.05.08 i ricorrenti depositavano in giudizio memoria difensiva.

Con decreto n. 147 del 7 luglio 2008, il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ordinava la trasmissione del presente fascicolo, per competenza, a questa Sezione Staccata.

In data 3.09.08 il Comune di San Cipriano Picentino si costituiva in giudizio innanzi a questa Sezione Staccata.

In data 4.03.2009 i ricorrenti producevano istanza di prelievo.

In data 16.12.09 la difesa dell'Amministrazione eccepeva: a) l'inammissibilità del ricorso, per violazione del principio "electa una via non datur recursus ad alteram" (in relazione alla previa presentazione, da parte dei germani Sarluca, prima dell'odierno gravame, inerente il

definitivo decreto d'esproprio, di un previo ricorso straordinario al P. di R., inerente i provvedimenti d'approvazione dei progetti, preliminare e esecutivo, nonché il presupposto decreto d'occupazione d'urgenza); al riguardo, rilevava la difesa dell'ente che l'ultimo provvedimento impugnato rappresentava, in realtà, l'atto conclusivo di un procedimento ablatorio unitario; b) l'improcedibilità del medesimo ricorso, per mancata impugnativa di atti successivi, emessi dal Comune resistente, dopo che era intervenuta decisione d'accoglimento del prefato gravame straordinario; c) l'irricevibilità del ricorso, per tardività (perché le censure, ivi esposte, erano soltanto d'illegittimità derivata, dalle illegittimità inficianti, a parere dei ricorrenti, i precedenti atti della serie procedimentale, laddove con il presente ricorso giurisdizionale, i germani Sarluca avrebbero, al più, potuto impugnare il sopraggiunto decreto definitivo d'esproprio, ma esclusivamente per vizi propri, pena la tardività, altrimenti, delle censure in questione); in ogni caso, la difesa dell'ente sosteneva l'infondatezza dell'avverso gravame.

All'udienza pubblica del 16 dicembre 2009 il ricorso era trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il Collegio, aderendo alla prima delle eccezioni, sollevate dalla difesa dell'Amministrazione Comunale, ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, per violazione del principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale.

L'operatività del principio in questione, espresso nell'art. 8, comma 2, del d. P. R. n. 1199 del 1971 ("Quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato") e nell'art. 20, comma 4, della legge n. 1034 del 1971 ("Quando sia stato promosso ricorso al tribunale amministrativo regionale è escluso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica"), testualmente riferito al caso di ricorsi proposti, nelle diverse sedi giurisdizionale e straordinaria, avverso gli stessi atti, è stata progressivamente estesa, in via d'interpretazione giurisprudenziale, all'ipotesi dell'impugnativa di atti distinti, purché legati tra loro da un nesso di presupposizione.

In particolare, s'è affermato che: "La regola dell'alternatività tra il ricorso straordinario al Capo dello Stato e quello giurisdizionale, sancita dall'art. 8 d. P. R. 24 novembre 1971 n. 1199, pur non essendo suscettibile di interpretazione analogica, allorché le due impugnative riguardino atti distinti, deve comunque ritenersi operante nel caso in cui dopo l'impugnativa in sede giurisdizionale dell'atto presupposto venga successivamente impugnato in sede straordinaria l'atto conseguente, al fine di dimostrarne l'illegittimità derivata dalla dedotta invalidità dell'atto presupposto; ciò per l'identità sostanziale delle due impugnative in relazione alla "ratio" della norma summenzionata, la quale appare volta ad impedire un possibile contrasto di giudizi in ordine al medesimo oggetto. Tale principio è da ritenersi ugualmente valido nella situazione inversa in cui come nella fattispecie l'atto presupposto sia stato precedentemente impugnato in sede straordinaria" (Consiglio Stato, sez. IV, 21 aprile 2005, n. 1852).

Nella motivazione della sentenza, testé citata, si osserva, inoltre, che: "La correttezza di un simile orientamento appare altresì suffragata dalle sopravvenute disposizioni della legge 21 luglio 2000, n. 205, che all'art. 1, nel modificare l'art. 21 della citata legge n. 1034 del 1971, pongono in rapporto di stretta correlazione tutti i provvedimenti successivi che risultino connessi a quello originariamente impugnato, stabilendo che i predetti atti ulteriori sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti, al fine evidente di favorire la trattazione congiunta di tutte le questioni afferenti ad un medesimo oggetto".

L'argomento, da ultimo espresso, può essere, a parere del Collegio, ulteriormente approfondito: secondo l'indirizzo, espresso nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 16 ottobre 2006, n. 6170, l'istituto dei motivi aggiunti, in corso di causa, avverso atti diversi da quelli, impugnati con il ricorso principale, purché a quelli direttamente collegati, introdotto dalla l. 21 luglio 2000 n. 205, risponde ad esigenze di economia processuale ed è comunque alternativo alla riunione dei due distinti ricorsi, eventualmente proposti separatamente, ferma

restando l'autonomia delle impugnative: orbene, è evidente come un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, proposto avverso un provvedimento, consequenziale ad un atto, precedentemente impugnato in sede straordinaria, oltre a violare la regola, sopra riferita, della necessaria presentazione di motivi aggiunti, contro i provvedimenti connessi a quello originariamente impugnato, impedisce, in pratica, anche il ricorso all'istituto, alternativo, della riunione dei due (o più) ricorsi, proposti separatamente (nella stessa sede, giurisdizionale o straordinaria), con conseguente frustrazione dell'esigenza, posta in rilievo dai Giudici di Palazzo Spada, di tutela della speditezza e della concertazione giudiziale.

Nella specie, la proposizione del gravame straordinario in questione si ricava agevolmente dalla stessa narrativa del ricorso, oltre che dalla produzione in giudizio del medesimo, da parte della difesa del Comune resistente.

Il principio, testé enunciato, non potrebbe del resto esser derogato, in ipotesi, in virtù di una presunta differente natura degli atti, rispettivamente impugnati con il ricorso straordinario e con quello odierno, proposto in sede giurisdizionale, rispettivamente inerenti all'approvazione dei progetti – preliminare ed esecutivo – (il primo), ed al successivo, e distinto, procedimento ablatorio (il secondo).

Si deve, al contrario, porre in risalto la sostanziale unità del procedimento espropriativo, che trova testuale conferma, del resto, nell'art. 8 del d. P. R. 327/2001, la quale disposizione individua, quali presupposti per l'emissione del decreto di esproprio, la previsione, nello strumento urbanistico ovvero in un atto per natura a questo equivalente, dell'opera da realizzare e l'apposizione sui beni da espropriare del vincolo preordinato all'esproprio (cfr. anche, in termini, T. A. R. Campania Salerno, sez. I, 9 novembre 2007, n. 2474).

Non è, tuttavia, soltanto la considerazione della natura giuridica di atto presupposto, propria degli atti impugnati, nella specie, in sede straordinaria rispetto a quella, di atto derivato, propria del decreto d'esproprio, gravato in sede giurisdizionale, ma anche, sul piano pratico, la valutazione delle conseguenze, che deriverebbero da una mancata applicazione del principio dell'alternatività tra tali rimedi, a convincere il Collegio dell'imprescindibile necessità di tale soluzione.

S'è già detto, infatti, come la stessa sia imposta, al Tribunale, dall'esigenza d'evitare che si possa formare un contrasto tra giudicati.

Una volta, infatti, esclusa l'applicabilità analogica della sospensione del giudizio, ex art. 295 c. p. c., il giudice deve necessariamente pronunciarsi, con il rischio che la sua decisione si ponga in conflitto con la pronuncia del Consiglio di Stato, in sede consultiva (cfr., oltre la già citata decisione del Consiglio Stato, sez. IV, 21 aprile 2005, n. 1852; anche Consiglio Stato, sez. III, 28 ottobre 2003, n. 1681; T. A. R. Campania Napoli, sez. I, 26 febbraio 2003, n. 1858; Consiglio Stato, sez. III, 16 maggio 2002, n. 726).

A tanto aggiungasi che, com'è stato evidenziato dalla difesa dell'Amministrazione Comunale, i ricorrenti, dopo la decisione del prefato ricorso straordinario al P. d. R., hanno ommesso l'impugnativa degli ulteriori atti, adottati dalla stessa Amministrazione, con riferimento alla procedura ablatoria de qua, e, in particolare, della deliberazione di Consiglio Comunale di San Cipriano Picentino, n. 72 del 28.11.07, con la quale s'è ribadita "la valenza dell'opera pubblica programmata (scuola materna di Filetta) con delibera consiliare n. 46/98 di cui se ne reitera il contenuto e di G. M. 261/1998, in seguito realizzata ed attualmente funzionante", e s'è dato mandato ai competenti uffici d'avviare una "idonea trattativa per la definizione transattiva del contenzioso", insorto con i germani Sarluca, i quali hanno così palesato la loro carenza d'interesse alla decisione del presente ricorso.

Dalle considerazioni, dianzi espresse, discende pertanto l'inammissibilità del ricorso, con compensazione delle spese di lite, sussistendone giusti motivi, in ragione della peculiarità della vicenda processuale vagliata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Salerno – Sezione Seconda, decidendo sul ricorso n. 1286/2008 R. G., lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall' Autorità amministrativa.

Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2009, con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Giovanni Sabato, Consigliere

Paolo Severini, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/01/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO